

PARTE PRIMA

LEGGI REGIONALI

LEGGI REGIONALE 4 aprile 2003, n. 5

Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità

1. La Regione Veneto e in particolare la Giunta regionale, esercitano la continua attività ispettiva e di vigilanza sulle Unità locali socio sanitarie (ULSS), le aziende ospedaliere del Veneto e, sugli enti afferenti il settore sociale e sugli enti convenzionati ove previsto, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, articolo 20 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, per mezzo della struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale istituisce la struttura regionale per le attività ispettive e di vigilanza ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni.

Art. 2
Attività ispettiva e di vigilanza

1. L'attività ispettiva e di vigilanza della struttura regionale si esercita con riguardo ai settori sanitario, ospedaliero e sociale ed è di carattere amministrativo e contabile, in particolare nei settori delle forniture di beni e di servizi.

2. Qualora la struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza accerti irregolarità o inefficienze invia alla Giunta regionale specifiche relazioni con le proprie osservazioni e proposte. Nei casi previsti dalla legge resta fermo l'obbligo di trasmettere la relativa comunicazione all'Autorità giudiziaria competente.

3. La Giunta regionale nei casi in cui la normativa vigente preveda conseguenze al verificarsi di specifici presupposti, ne adotta i conseguenti provvedimenti.

4. Al di fuori dei casi previsti di cui al comma 3 la Giunta adotta idonee prescrizioni nei confronti dei direttori generali delle ULSS, delle aziende ospedaliere, dei presidenti e/o direttori degli enti afferenti il settore socio-sa-

nitario, indicando un termine perentorio per i relativi adempimenti.

5. Le ispezioni possono essere ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie vengono effettuate d'ufficio di volta in volta su aspetti generali riguardanti gli enti da controllare.

6. Le ispezioni straordinarie vertono su fattispecie particolari e possono essere attivate su segnalazione:

- a) della Giunta regionale;
- b) dei componenti del Consiglio regionale;
- c) dei componenti dei Collegi dei revisori degli enti sottoposti al controllo;
- d) dell'Agenzia regionale socio sanitaria;
- e) del Difensore civico.

Art. 3
Disposizioni organizzative

1. La struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza afferisce direttamente alla Segreteria generale della Programmazione. La Giunta regionale individua i compiti e il livello organizzativo della struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni. La struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza, nello svolgimento dei compiti assegnati, si avvale di personale proprio costituito da funzionari, istruttori direttivi e dal relativo responsabile avente la qualifica di dirigente regionale.

2. Per fattispecie specifiche la struttura può avvalersi di professionalità ricercate tra il personale in servizio presso la Regione Veneto o presso altri enti pubblici.

3. In caso di necessità di personale di cui al comma 2, ci si può avvalere anche di professionalità esterne.

4. Allo scopo di assicurare l'esercizio della funzione di vigilanza, il personale assegnato alla struttura, nello svolgimento delle relative competenze, ha libero accesso alle sedi ed ai locali utilizzati dagli enti sottoposti all'attività ispettiva.

5. Gli enti di cui sopra hanno l'obbligo di fornire la documentazione richiesta dai funzionari della struttura.

6. Le modalità di accesso alle sedi ed ai locali degli enti, nonché l'acquisizione della documentazione richiesta sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 5.

7. La Magistratura ordinaria e la Magistratura contabile possono avvalersi della struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza per specifiche attività di indagini di competenza delle medesime previa apposita convenzione.

Art. 4
Relazioni

1. Il dirigente responsabile della struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza predispone una specifica relazione, con cadenza semestrale, sull'attività di vigilanza svolta. Tali relazioni sono inviate alla Giunta che le trasmette tempestivamente al Consiglio regionale.

Art. 5
Regolamento attuativo

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana un apposito regolamento per la disciplina delle funzioni e delle modalità dell'attività ispettiva e di vigilanza.

Art. 6
Abrogazione

1. È abrogato l'articolo 16 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21.

Art. 7
Norma transitoria

1. La Commissione consiliare competente in materia socio - sanitaria è incaricata di acquisire ogni dato ed elemento utile per l'attenta verifica delle procedure e dei sistemi di controllo e vigilanza in atto nella Regione Veneto in materia sociosanitaria.

2. La Commissione consiliare di cui al comma 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, conclude la sua attività presentando al Consiglio regionale un'apposita relazione sull'attività di verifica di cui al presente articolo.

3. Ai sensi del terzo comma dell'art. 24 dello Statuto, nell'attività conoscitiva di cui al presente articolo, gli amministratori dipendenti della Regione e degli enti, aziende ed agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti in loro possesso anche in esenzione del segreto d'ufficio.

Art. 8
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti già disposti con la legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 di approvazione del bilancio 2003, e pluriennale 2003 - 2005, alle unità previsionali di base 017 (oneri per il personale) e 029 (attività di supporto al ciclo della programmazione).

Art. 9
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 aprile 2003

Galan

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Attività ispettiva e di vigilanza
- Art. 3 - Disposizioni organizzative
- Art. 4 - Relazioni
- Art. 5 - Regolamento attuativo
- Art. 6 - Abrogazione
- Art. 7 - Norma transitoria
- Art. 8 - Norma finanziaria
- Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 aprile 2003, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 29 maggio 2000, dove ha acquisito il n. 9 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Scaravelli, Canel-la, Donazzan, Giorgetti, Prior e Zanon;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5° commissione consiliare in data 26 giugno 2000;
- Il progetto di legge è stato iscritto all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 41 dello statuto;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Paolo Scaravelli, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 marzo 2003, n. 2769.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, le leggi regionali 14 settembre 1994, n. 55, e 14 settembre 1994, n. 56, il Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio 1996-1998, legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, prevedono che spettano alle Regioni, e in particolare alla Regione Veneto, le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza e controllo sul settore sanitario, sociale e socio-sanitario.

Trattasi pertanto di un compito istituzionale spettante alla Regione del Veneto, che può dare la possibilità di programmare e controllare tutto il settore socio-sanitario attraverso una continua attività ispettiva e di vigilanza.

È necessario istituire pertanto un'apposita Struttura regionale di vigilanza e di Controllo che dovrà controllare, oltre agli aspetti contabili ed amministrativi previsti dalla normativa sopra elencata, anche la qualità dei servizi erogati da tutte le Aziende (ULSS e aziende ospedaliere) e gli enti (enti di beneficenza e di assistenza ecc.) che operano nella sanità e nel settore sociale.

La struttura regionale di controllo e vigilanza afferisce direttamente all'Assessore regionale alla sanità ed all'Assessore ai servizi sociali i quali ne sono altresì, con il Presidente della Quinta Commissione consiliare, gli organi referenti a livello informativo.

In tal modo viene ad essere garantita alla struttura di vigilanza e controllo un'autonomia particolare che la affranca da vincoli gerarchici che ne potrebbero diminuire l'efficacia nell'azione di vigilanza.

Pertanto la struttura deve essere dotata di personale particolarmente qualificato in materia giuridico-amministrativa e contabile, in possesso di laurea; con un relativo supporto per quanto riguarda l'attività di segreteria.

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1:

- Il testo dell'art. 38 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 è il seguente:

“Art. 38 - Controllo regionale.

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attività dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera mediante:

- a) l'apposizione del visto di congruità di cui all'articolo 39;
- b) la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;
- c) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, all'adozione del piano generale e dei suoi aggiornamenti, del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio economico preventivo, del budget e delle sue revisioni, del bilancio di esercizio e della proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica che accompagna il bilancio di esercizio.”.

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 è il seguente:

“Art. 20 - Organizzazione regionale.

1. Ai sensi dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e successive modifiche ed integrazioni, la Regione riorganizza la struttura regionale per svolgere attività di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere e per fornire alle stesse il necessario supporto tecnico anche ai fini del controllo di gestione e della valutazione delle qualità delle prestazioni socio-sanitarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare:

a) da esecuzione a quanto disposto dall'articolo 48, commi 2 e 4, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 ;

b) approva i programmi settoriali relativi alla realizzazione delle azioni strumentali di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24, avvalendosi per la loro realizzazione anche del supporto di istituti, enti o società pubblici e privati.”.

4. Struttura di riferimento

Unità complessa attività ispettivo sanitaria